

DETERMINAZIONE N. 505/2020**OGGETTO: utilizzo della tessera sanitaria e del tesserino del CF nel rilascio dello SPID****IL DIRETTORE GENERALE**

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., che all'art. 64, prevede l'istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);

VISTO il DPCM 24 ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese." pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 9 dicembre 2014;

VISTA la Determinazione AgID n. 44/2015, con la quale sono stati emanati i regolamenti SPID di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 del citato DPCM;

VISTO che nel regolamento recante le "Modalità attuative per la realizzazione del SPID" emanato, da ultimo, con determinazione AgID n. 189/2016 è prescritto agli articoli 7 e 8 l'uso della Tessera Sanitaria in corso di validità;

CONSIDERATO che con l'Avviso n. 7/2017 è stata chiarita la possibilità di utilizzare il tesserino del codice fiscale nel caso in cui i soggetti interessati non siano dotabili della TS (italiani residenti all'estero, italiani con particolari regimi di assistenza sanitaria, ecc.).

APPURATO che il sistema di contrasto al furto di identità (SCIPAFI) è utilizzabile anche per la verifica delle tessere sanitarie scadute;

RILEVATO che sono molteplici i casi di cittadini che, a causa della scadenza o dello smarrimento della tessera sanitaria non riescono a dotarsi dell'identità digitale SPID in tempi compatibili con la

necessità di accedere a servizi online che, come disposto dal recente decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, non potranno a breve essere accessibili con credenziali proprietarie;

VERIFICATO che già in occasione dei recenti Bonus governativi l'utilizzo dello SPID si è rilevato indispensabile;

CONSIDERATO che la previsione in merito alla validità della tessera sanitaria possa recare un ingiusto danno ai cittadini, ostacolando il diritto indisponibile del cittadino a dotarsi dello SPID;

RITENUTO che la previsione non costituisce un elemento utile per la sicurezza dell'intero processo di rilascio dell'identità digitale;

RITENUTO che per il periodo dell'emergenza Covid-19 sia adeguato per consentire ai cittadini di ottenere il nuovo tesserino;

RITENUTO che possano comunque sussistere casi, ad esempio in caso di smarrimento, in cui il cittadino non dispone dei tesserini in questione;

CONSIDERATO la situazione di emergenza dovuta al COVID-19;

INFORMATO il Garante per la protezione dei dati personali;

DETERMINA

- che i gestori di identità digitale SPID possano accettare nei processi di rilascio dell'identità digitale SPID:
 - nel periodo emergenziale dovuto al COVID-19, le suddette tessere anche se scadute a decorrere dal 1 gennaio 2020
 - in sostituzione della tessera sanitaria, il certificato di attribuzione della stessa
 - in sostituzione del tesserino del codice fiscale, il certificato di attribuzione dello stesso
- che i gestori di identità digitale SPID debbano adeguarsi alla presente determina entro tre mesi dalla sua emanazione;
- di incaricare il "Servizio Accreditamento" di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Roma,

Francesco Paorici